

1)  
CR 128057/103

## TRIBUNALE CIVILE di ROMA

### SEZIONE LAVORO IV

Il giudice del lavoro dr. E. Foscato ha emesso  
la seguente

#### ORDINANZA

al procedimento ex art. 700 c.p.c. N.

presso del

dr. \_\_\_\_\_ quale amministratore

di sostegno (autonome con provvedimento del

GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE di ROMA - SET. DIST.

di OSTIA del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dello scorso

(avv. h. Riccardo BOLOGNESI ed Emanuele RUGGERI)

coutho

AI TIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

(continua)

Sicgliendo la riserva di cui alla ordinanza del  
14/11/13, il giudice riluce che la signorina  
è affetta da sclerosi multipla fin dal 1882  
(come risulta dalla documentazione medica in  
otti) ed è stata riconosciuta invalida con totale  
e permanente invalidità lavorativa e con necessità  
di assistenza continua non estinibile in preda di  
complici atti furbidissimi.

2)

Il fratello di ... è stato nominato suo amministratore di sostegno ed autorizzato esplicitamente (come documentato in otti) ad aprire in via findibile e stampabile in nome e per conto delle sorelle per tutelare ogni sua esigenza di salute e fornire il consenso informato in relazione ad interventi di natura medica sia ordinaria che straordinaria e in particolare alla somministrazione di medicinali (per terapia genica e cellulare) e di cellule staminali, secondo il protocollo STAMINA FOUNDATION presso la struttura SPEDALI CIVILI di Brescia.

Risulta depositato in otti (doc. n. 5) il certificato del medico curante del POLICLINICO UMBERTO I° di ROMA, prof.

che presso un'assoluta urgente il suddetto trattamento e attesta che la signora

non può trarre guadagno da alcuna terapia farmacologica o dal trattamento di midollo osseo.

Lo stesso medico ha confermato di persona in udienza tel. certificato, precisando che nel corso degli anni la paziente è stata sottoposta ai trattamenti medici previsti per la patologia di cui è affetta, che però ormai sono diventati

ineffici detto la progressiva insorgescenza delle patologie e pertanto egli in questo articolo ha ritenuto, poiché ci sono stati ~~per~~ altri punti che hanno fatto giustificare del trattamento di cellule suando il protocollo STAMINA FOUNDATION, di preservare tale terapia "come un'ultima possibilità".

Riluce il giudice che esiste il pericolo in mano, emergendo le ragioni di proroga (anche solo per tentare di arginare l'apparire) di una situazione più compromessa in via avanzata a causa delle documentate attuali condizioni di salute delle difese.

Quanto al funz. donini, questo giudice - pur consigliabile della esistenza di un rilievo contesto giurisprudenziale in ambito nazionale sulla questione in esame, ritiene che da esso sia omissione e che lo stesso contatore sia accettabile.

L'indagatore normativo delle materie trova un primo riferimento sollecitante nel D.M. 5/11/06 n. 25520 (D.M. TURCO-FATTO sulle utilizzazioni di medicinali per terapie geniche e per terapie cellulari somatiche ed di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie).

per le produzioni di altri medicinali) -  
L'est. 1, c.c. l., del suddetto D.M. consente  
l'impiego di medicinali per terapie geniche  
e cellulari somatiche su singoli pazienti, in  
mancanza di valide alternative terapeutiche  
e al di fuori di sperimentazioni cliniche, nei  
caso di impasse che porge il paziente in  
periodi di vita o di grave dannosità.  
Solite varchi nei casi di grave patologia  
e rapida progressione, sotto la responsabilità  
del medico prescrittori e, per punto concordato  
patente del medicinale, sotto la responsabilità  
del direttore del laboratorio di produzione di tali  
medicinali.

Le situazioni delle rispettive figure  
ritratta in tali prescrizioni come dimostato dalla  
evoluzione delle sue malattie documentata in  
atti, vi è allo stato - come certificato dal  
medico curante - dove disponibili con sufficienza  
idonee anche solo al rallentamento del progressivo  
della malattia. Per quanto esistano evidenze  
empiriche - sostenute anche da uno posto del  
mondo scientifico - a sostegno delle possibilità  
di ottenimento alcune e diverse individuali di  
qualche risultato positivo nel trattamento della

l'etere petalopio, che viene ribattezzato in questo  
modo, come si evince anche dalle presentazioni  
mediche ribattezzate alla prodotta  
in altri.

Siamo quindi di fronte alla insistenza di  
menzionare di valida alternativa terapeutica,  
di estrema gravità della petalopio e rapida  
progressione e inoltre è documentata la assun-  
zione di responsabilità dei fatti dal medico  
nominato. Non vi è dubbio poi circa la  
esistenza del consumo informato. Infatti lo  
episodio è riportato (in base al combinato disposto  
dell'art. 104 c.c. e dell'art. 6 delle CONVENZIONI  
di OVIEDO ratificata in ITALIA dalla l. 145/01)  
consente nel caso di persona che per infiammazione  
psichica o fisica sia impossibilitata a prestare  
il proprio consenso ai trattamenti somministrati, lo  
nomina di un amministratore di sostegno, come  
è avvenuto nel caso in esame, che ha assistito  
agli atti e ai quali non sia in grado  
di prendere direttamente. Inoltre la volontà  
delle persone - di sottoporsi a cure  
di cura confessionali e alla somministrazione  
di cellule secondo il protocollo STAMINA FOUNDATION  
è stata accettata dal sindacato tutelare di OSTIA,

come documentato in ette:

Quanto alle manovre del reparto formale del provvedimento del CONTAO ETICO, questo non è ostetico, alcuno in questa sede contabile, e il parere ex art. 6 del D.L.G.S. 26/6/2003 n. 211, potrebbe essere espresso in via d'impresa, come ha già deciso in casi analoghi la primisposte. Pertanto, ai fini della ricevuta del funz. beni inviati devono ritenersi: assistente i reparti previsti dal D.M. 25510/06 e cioè il consenso informato; la prescrizione del medico; la richiesta del trattamento presso una struttura pubblica (come appunto l'ATENDA OSPEDALIERA SPEDALI (VILLI di BRESCIA)); la sostanzia di terapia idonea per la patologia da cui la riguarda è affetta (con ratificato dal medico).

Del resto si è in presenza di cure di tipo compassionevole, con precipua finalità di sollievo, che possono essere intepretate in determinate circostanze, nel rispetto appunto dei reparti richiesti dal D.M. citato. Si tratta di trattamenti attuati da considerazioni di pietosità e circoscritti a casi singoli. Si ritiene che tale disciplina sulla cura compassionevoli debba trovare applicazione nonostante

# CASSAZIONE.net

7

la recente introduzione del c.d. DECRETO BALDUCCI  
e cioè il D.L. 25/3/013 n. 24 conv. con modi-  
ficazioni in legge 13/5/13 n. 57, che consente  
il trattamento a base di cellule staminali  
mesenchimali unicamente a favore di pa-  
cienti sui quali i trattamenti sono stati avviliti  
estremamente alla data di entrata in vigore  
del decreto (27/2/013).

Ma anche se si ritiene che la disciplina normativa  
da ultimo richiamata (l. 57/13) risulta incomple-  
tibile rispetto al D.M. 5/12/06 in forza del  
principio di sperimentabilità (avendo la sopravvenuta  
disciplina forse di legge ed essere diretta a discipli-  
nare solo specifico l'uso dei medicinali per trate-  
ggi curative a base di cellule staminali mesen-  
chimali) e pertanto si escludesse la possibilità  
di applicarne nel caso di spese il D.M. del 2006,  
monodimensionale il ricorso in esame appare egualmente  
accettabile.

In estrema sintesi il legislatore con la l. 57/13  
ha stabilito che è consentito l'avvio di un percorso  
di sperimentazione clinica di 18 mesi sull'impiego  
di medicinali per terapie curative a base di  
cellule staminali mesenchimali, da condurre  
secondo delle indicate indicazioni specifiche conte-

moti al comma 2 bis dell'art. 2, strumento.  
anche le massive risorse economiche) ; ha conser-  
vato anche alle strutture pubbliche in cui erano  
stati avviati trattamenti su singoli pazienti, prima  
dell'entate in vigore del dente legge, di con-  
flettere i trattamenti stessi ; ha deciso che si  
considerano avviati anche i trattamenti in re-  
zione ai quali sia stata praticata, presso strutture  
pubbliche, o il prelivo del paziente o da do-  
mento di vele distinte all'uso terapeutico  
e perelli che siano già stati ordinati dalla  
autorità giudicante.

Oltre tale normativa detta peraltro sotto  
il profilo della costituzionalità in relazione al  
rispetto del principio di proporzionalità infatti  
la CORTE COSTITUZIONALE è già stata investita  
delle relative questioni di costituzionalità.

Tuttavia la commissione o la esclusione del  
paziente riferito al trattamento secondo il c.d.  
protocollo STAMINA, vengono fondate su criteri  
del tutto privi dalle condizioni di salute dei  
pazienti, fondesi riferente ad un mero dato  
cronologico o all'esito di iniziative giudicabili  
più definite in nò certe.

E' vero che la disposizione tiene conto di un

principio - largamente seguito sia dentro che  
anche di buon senso - per cui un trattamento  
doloroso avviato, che non abbia provocato previ  
effetti collaterali, non debbe essere interrotto -  
ma è vero anche che se l'intento dichiarato  
dal legislatore di legge (v. "lavori preparatori")  
è quello di non deludere le aspettative e le  
sfrenze di quanti si trovino nelle condizioni  
di vivere o di essere passare versi effetti  
da malattie che oggi non hanno un'efficace  
terapia idonea e ancora meno una prospettiva  
di guarigione, è evidente che la necessità di  
far fronte ad uno "stato di grave aggravo"  
degli interventi che spesso di ottenere delle  
terapie con cellule STAMINA puri benefici di  
per le prossime malattie di cui si discute  
non possono essere offerti dall'impiego di  
medicinali più antinflammati o spasmolitici  
(come si legge nelle note illustrate dello  
articolo 1 del D.L. n. 24/13) esiste anche  
il caso che - per i motivi più disparati -  
non hanno ancora intrapreso il percorso terapeutico,  
non esiste in posse della certificazione del  
medico e non hanno ancora ottenuto un provvedimento  
giudiziario.

10)

se più si ha la "Sparsa" costituisce violazione  
fondamentale normativa ai fini dell'accesso alle  
funzioni e costituisce in sostanza una giustifi-  
ficazione per bypassare le rigidità del D.M.

5/11/06 e i diritti festi dall'ordinanza AIFA

15/5/2012 e 29/11/11, accorgono che  
la sopravvenuta norma normativa del 2013,  
pone di fatto una irragionevole discriminazione  
tra i confronti dei nuovi pazienti che  
chiedono di fare queste due altre cure compre-  
nhensive di cui si discute.

In sostanza, appena del tutto irragionevole  
limitare il diritto alla "Sparsa" a coloro

che hanno già iniziato a ricevere il trattamento

STANINA (ma sono sufficienti anche i soli

che fanno parte di un gruppo di cellule  
del paziente o del donatore) fu avuto

richiesto prima dell'ordinanza dell'AIFA

o che hanno ottenuto diversi favori dalla

autarca giudicando utile inviare lo stesso

diritto alle medesime persone a coloro che

egualmente soffrono delle stesse malattie non

curabili, per mere casualità di sorte rivolti

all'ospedale di BRESCIA anche quando dopo la

emissione dell'ordinanza dell'AIFA o che siano

risti rigettarono dal giudizio la stessa domanda  
riguardante di accesso al trattamento.

Conseguentemente non fanno manifestamente  
infondato ritenerlo irrispondente (e quindi lesivo)  
del principio di ugualanza ex art. 3 (cost.) ebadì  
non il corretto procedimento del diritto fondato  
sui diritti alla salute allo insorgere di rapporti  
che nella norma e che fanno con la salute dei  
soggetti.

Si osserva infatti che le norme poste dall'ordinamento  
dovono essere sempre interpretate nello  
essere rispetto del principio fondamentale di  
cui all'art. 31 (cost.) che tutela la salute come  
fondamentale diritto dell'individuo.

Inoltre, sempre alle basi dell'art. 32 (cost.)  
può essere disapplicato il provvedimento dell'A.I.F.A.  
15/5/12 con il quale è stato vietato di effettuare  
fornimenti, trasporti, manipolazioni, cultivo e somministrazioni  
di sostanze umane presso l'ATIENDA.

Ospedaliera convenuta (provvedimento) peraltro  
impugnato dall'ATIENDA presso il T.A.R., onde  
in ragione del fatto che l'ispezione che ha  
presunto il diritto come esercitato anche da  
altri TRIBUNALI investiti in via d'urgenza di  
questioni analoghe, è stata impostata come da

11)

puisse le parti comunque fornire in otto delle  
giuramentazioni, trattandosi invece di una  
comparsa soli.

Pur garantire alle parti tutte le tutela  
effettiva del diritto alla salute delle parti  
momentaneamente assente, è necessario prevedere ad una  
interpretazione costituzionalmente orientata delle  
norme <sup>in vigore</sup> ~~violatione, causando il disastroso~~.

Come è noto l'art. 32, c. 1, C.S.T. definisce  
tutela alla salute come fondamentale diritto dello  
individuo, costituendo una norma immobile  
ma non privativa.

Nella fase controllare <sup>del resto</sup> al fine di valutare il  
veritiero accertato del controllo di costituzionalità  
delle leggi (attribuito ad un opposito  
oppone costituzionali) con il principio di  
effettività delle tutela primordiale, nonché  
impostare eventuali prezzo gli interessi in gioco  
lo richiedono, una pura limitata di controllo  
diffuso delle costituzionalità che consente la  
concessione del provvedimento controllato in  
funzione del giudizio di costituzionalità, che  
più è stato richiesto in riferimento alle  
stesse norme più esaminate.

In conclusione, sulla scorta della domanda rivolto-

nione dei fatti di causa, propria del procedimento controllare, si ritiene prominente, nel silenziosamente degli opposti interessi, pura espansione del potere del Comitato etico in via di impuro, il diritto alle cure con passionalmente richieste delle parti ricorrenti, pure componente del più ampio e costituzionalmente tutelato diritto alle soluzioni complessità e delicatezza delle questioni trattate e l'innegabile contrasto più spudorato esistente in materia, induce a compiere integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

acoprir il rischio e ordine alla AZIENDA

OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA che

comministri alle signore

il trattamento con cellule staminali secondo

il protocollo concordato tra SPEDALI CIVILI e

FONDAZIONE STANINA, previa espansione in via

d'impuro del potere del COMITATO ETICO ex

art. 6 D.LGS 26/6/03 n. 711, sul rapporto favorevole


tra benefici ipotizzabili e rischi prevedibili del

trattamento nelle particolari condizioni della paciente.

Conferma che le parti hanno deciso del giudizio

Roma 18/11/13

Il Giudice



Og

Giudice